



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

SEDE DI TIRANA PER ALBANIA E KOSOVO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

tra

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Merola.

e

la Società "ARIANITA ANDA", con sede legale a Rr, Mujo Ulqinaku 9, Pristina, registrata nel registro delle società con il numero fiscale 811321819, rappresentata dalla Sig.ra Naime Përvetica, nata a Dumnicë e Poshtme, con numero personale: 1015490060 la quale dichiara di partecipare in questo atto come rappresentante legale della succitata società in seguito chiamata "Prestatore",

Premesso che

- Sono presenti le disponibilità finanziarie autorizzate dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per l'esercizio anno 2020 all'interno dell'iniziativa "Sostegno al sistema Sanitario Kosovaro" – AID 9302 alla voce di spesa e.8 – *Utenze, tasse, altre assicurazioni* – con una disponibilità ad oggi di Euro 2.798,45;
- Questo ufficio ha necessità di avvalersi di servizi di pulizia dei locali adibiti ad uso Ufficio;
- Si è riscontrato, data la peculiarità del servizio richiesto e le doti di professionalità necessarie, che il Prestatore possiede le competenze necessarie;
- All'interno dell'organico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Tirana – Sezione distaccata di Pristina non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato;
- Il Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli per tutto il periodo previsto dal presente contratto e secondo le modalità da questo stabilite

Tutto ciò premesso,

Le parti hanno concluso quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2 Oggetto

2.1. Il Prestatore si impegna a svolgere per conto del Committente attività di servizio di pulizia in tutte le superfici, all'interno e all'esterno (coperte e scoperte), adattandosi ai criteri tecnici della esecuzione e con le dovute attrezzature, secondo i seguenti Termini di Riferimento:

- Utilizzare le dovute attrezzature per non creare polvere negli ambienti di lavoro.
- Utilizzare prodotti di alta qualità
- Verificare che l'attività si svolga conformemente alle regole in vigore
- Fare verifiche costanti
- Comunicare in tempo dovuto ogni ritardo o errore durante il lavoro
- Effettuare tutti i servizi di pulizia in modo da non ostacolare il lavoro ordinario del Committente
- Assicurare assoluta riservatezza.

2.2. Al Prestatore è parimenti fatto divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con gli interessi o il prestigio del Committente per un periodo di sei mesi dalla conclusione dell'incarico.

2.3. Il Prestatore si impegna ad eseguire il proprio incarico approfondendo il massimo impegno e diligenza, offrendo la massima disponibilità per la realizzazione degli obiettivi del Committente osservando i doveri di contegno e riservatezza propri dell'attività svolta.

2.4. Il Prestatore accetta di essere sottoposto al controllo del Committente.

2.5. La prestazione di cui al punto 2.1 dovrà essere svolta nel periodo compreso tra le ore 9 e le ore 17 di tutti i giorni non festivi.

Articolo 3 Retribuzione

3.1. Il Committente, per le prestazioni effettuate dal Prestatore, impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo mensile netto di Euro 30,00 (trenta,00), per un corrispettivo complessivo annuale pari ad Euro 360,00 (trecentosessanta,00).

3.2. Il conto corrente della Società è il seguente:

ProCredit Bank, nr. 1110095937000168

Articolo 4 Luogo della prestazione

4.1. Il Prestatore effettuerà la propria prestazione in autonomia.

4.2. Per permettere al Prestatore lo svolgimento della propria prestazione, il Committente metterà a disposizione di quest'ultimo tutte le attrezzature ritenute necessarie all'adempimento dei propri impegni. Resta inteso che il Prestatore non potrà usare le attrezzature del Committente per motivi personali senza il preventivo assenso dello stesso.

Articolo 5 Durata

5.1 Il Prestatore si impegna nei confronti del Committente ad assicurare il servizio di pulizia dei locali della cancelleria per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

5.2 Allo scadere del predetto periodo il contratto si intende tacitamente ed automaticamente risolto e può essere rinnovato solo per espresso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 6 Risoluzione

6.1 Nel caso in cui, a giudizio insindacabile del Committente, la prestazione effettuata dal Prestatore non dovesse essere soddisfacente, il presente contratto potrà essere rescisso senza alcun preavviso e senza che il Prestatore possa vantare diritti, compensi o altro per nessun titolo.

6.2 Il presente contratto può essere rescisso da ambo le parti in ogni momento anche per altre ragioni, fermo restando l'obbligo per il Committente di corrispondere al Prestatore il compenso corrispondente alle prestazioni fino a quel momento effettuate.

Articolo 7 Mancanza del rapporto di lavoro fra le Parti

7.1 Resta escluso il pagamento di oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Committente come pagamento di qualsiasi altro compenso a diverso titolo, quali il pagamento della tredicesima mensilità o di una indennità di fine rapporto di lavoro.

7.2 Le Parti accettano che il presente contratto non crea nessun rapporto di lavoro o di dipendenza fra di esse e, di conseguenza, è totalmente esclusa l'applicazione della legislazione di lavoro nei rapporti fra le Parti.

7.3 In caso di assenza prolungata, il Prestatore potrà indicare un sostituto idoneo ad espletare il servizio descritto nell'Articolo 2 di questo Contratto, il quale dovrà comunque risultare di gradimento del Committente.

Articolo 8 Soluzione delle controversie e legge applicabile

8.1 Il presente contratto è regolato dalla legge Kosovara. Tutte le controversie sorte con riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno soggette in primo luogo ad un tentativo di soluzione amichevole. In caso tale ipotesi non porti alcuna soluzione, il foro di Pristina sarà competente a decidere la controversia.

Pristina, il 30/12/2019

Per il Committente
Il Titolare della Sede Estera di Tirana

Nino Merola



Per il Prestatore
Il legale rappresentante della della ditta "Arianita
Anda"

Naine Peristica

